

PROT. 0011382/20

ORDINANZA N. 61 del 18/05/2020

OGGETTO : MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 2 DEL D.LGS NR. 267 DEL 18/08/2000 E DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23/12/1978 N. 833, IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA.

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO: RIAPERTURA PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI COMUNALI E AREE SGAMBATURE CANI

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione della medesima O.M.S. dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i decreti legge n. 6 del 23 febbraio («*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»), e n. 9 del 2 marzo 2020 («*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*») e n. 19 del 25 marzo 2020 («*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19*») e n. 33 del 16 maggio 2020 («*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»);

CONSIDERATI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 08, 09, 11 e 22 marzo, nonché i successivi D.P.C.M. del 1° e 10 aprile 2020 e l'ultimo del 17 maggio 2020;

PRESO ATTO inoltre che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n. 514 del 2 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020, n. 532 del 24 aprile 2020 e n. 537 del 30 aprile 2020, n. 539 del 3 maggio 2020, n. 541 del 7 maggio 2020, n. 547 del 17 maggio 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 («*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale*»), con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. e) che prescrive: e) *l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*»

CONSIDERATA altresì l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Giussano nr. 56 del 30 aprile 2020, con la quale era stata disposta la chiusura dei giardini e delle aree verdi comunali;

RICHIAMATA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO l'art. 50 comma 2° del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, con una diminuzione dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla riapertura dei parchi, dei giardini e delle aree verdi comunali - ad esclusione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini - nonché delle aree sgambatura cani;

ATTESA, per tutto quanto sopra, la propria competenza;

ORDINA

Ai sensi degli artt. 50, comma 2° del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e dell'art. 32, comma 3°, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- 1) La riapertura dei parchi, dei giardini e delle aree verdi comunali, ad esclusione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini che restano inutilizzabili;
- 2) La riapertura delle aree sgambatura cani;

Ai sensi della vigente normativa statale e regionale, nelle suddette aree, sono in vigore:

- l'obbligo di distanziamento interpersonale;
- l'obbligo di indossare la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;
- il divieto di assembramento;
- l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di bambini al di sotto dei 14 anni

DISPONE

- 1) La revoca dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Giussano nr. 56 del 30 aprile 2020, nonché di tutte le precedenti disposizioni comunali contrastanti con quanto sopra;
- 2) Che la presente disposizione resti in vigore dalla sua pubblicazione fino a revoca, fatte salve nuove direttive o provvedimenti sovraordinati.
- 3) La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente provvedimento nonché la trasmissione dello stesso in copia ai Responsabili di Settore Territorio per gli adempimenti di competenza.

AVVERTE

Che, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 4 del D.L. nr.19/2020

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge nr. 241 del 7 agosto 1990, che avverso la presente ordinanza, e in applicazione della Legge nr. 1034 del 6 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, alternativamente, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Giussano, 18/05/2020

Sindaco
CITTERIO MARCO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

